

25/72/SR13/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE E DEL MINISTRO DELLA SALUTE, CONCERNENTE MODIFICA
DEGLI ALLEGATI 1, 3, 4, 5, 6 E 7 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 23
OTTOBRE 2024, RECANTE "MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1 E 2 DEL
DECRETO 2 AGOSTO 2022 E APPROVAZIONE DEI REQUISITI DI
CERTIFICAZIONE (DISCIPLINARI) RELATIVI ALLA SPECIE BOVINA E
ALLA SPECIE SUINA DA INGRASSO ALLEVATA ALL'APERTO,
NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE"**

*Intesa, ai sensi dell'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*

Punto 13) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa sullo schema di decreto con una proposta di emendamento, alcune richieste e una raccomandazione, non condizionanti l'Intesa.

Proposta emendamento all'articolo 6, lettera a)

Dopo il paragrafo *"alla sezione Parte generale, alla fine del paragrafo 2. Campo di applicazione è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I bovini devono essere allevati secondo i requisiti riportati nel seguito per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione. Nel caso in cui detto periodo sia superiore ai 6 mesi, la relativa informazione può essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati ai sensi dell'articolo 8 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022"* inserire un ulteriore paragrafo che preveda che dopo la frase *"stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera."* contenuta nel Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare, allegato 6 al D.M. 23 ottobre 2024, sia inserita la frase **"Per animali non in lattazione si intendono le bovine giovani oltre i sei mesi di vita fino al primo parto, dette manze secondo la definizione riportata al successivo capitolo 3."**

MOTIVAZIONE

La presente proposta emendativa è intesa a rappresentare e dare risposta alle reali necessità delle aziende zootecniche operanti in zone montane ed in particolate dell'arco alpino per garantire la prosecuzione dell'attività di allevamento bovino da latte in questi particolari contesti dove spesso, l'allevamento da latte, risulta l'unica attività economica possibile e indispensabile per il presidio del territorio.

La preoccupazione di escludere dalla certificazione SQNBA queste realtà va ben oltre la

perdita economica dei premi proposti in attuazione delle misure della Politica Agricola Comune. La certificazione SQNBA sta diventando sempre più elemento *baseline* per l'accesso al mercato e quindi, con riflessi molto più gravi, può determinare la fuoriuscita dal mercato per le aziende zootecniche che non sono in grado di soddisfarne i requisiti tecnici, indipendentemente dal reale livello di benessere dei propri animali. In diverse situazioni si sta inoltre registrando un aumento degli ovicaprini a discapito dei capi bovini da latte con evidente perdita economica e di presidio territoriale.

Vi è ancora un altro importante aspetto da considerare legato alla crescente presenza sui pascoli dei grandi carnivori come lupi e orsi che in mancanza di regole di gestione di questi predatori, stanno provocando una importante disaffezione da parte degli allevatori nel portare i propri animali produttivi al pascolo.

Ancora, i processi di automazione e innovazione tecnologica nelle stalle, in risposta alla progressiva perdita di allevatori, stanno determinando un aumento del numero medio di capi allevati anche nelle zone montane, dove, l'alternativa alla stabulazione fissa non è sempre o immediatamente possibile. In futuro è assai improbabile che vi siano aziende zootecniche da latte senza robot di mungitura, ma è altresì altrettanto difficile ipotizzare questa dotazione tecnologica a servizio di una mandria con meno di 90 capi.

In considerazione delle motivazioni per le quali era stato pensato e costruito il livello 2 dell'eco schema 1 e convenuto il suo assoggettamento al sistema di qualità nazionale quale elemento di giustificazione dei relativi premi erogati, è necessario oltretutto doveroso valutare correttamente e concretamente gli impatti delle disposizioni proposte.

RICHIESTE

Le proposte emendative illustrate dalle Regioni hanno incontrato una criticità di accoglimento intesa in particolare a rimandare la valutazione delle stesse all'analisi del Comitato tecnico scientifico con evidente ritardo di approvazione dei disciplinari e delle procedure di giustificazione del sistema di certificazione.

L'attenzione posta dalle Regioni della montagna al rispetto di queste scadenze, pur registrando una forte preoccupazione circa gli impatti delle disposizioni proposte dai disciplinari, ha portato a limitare le proposte emendative ad una semplice precisazione circa gli animali non produttivi e non già introdurre un correttivo al numero di 90 capi previsti per gli allevamenti familiari. Se anche tale precisazione dovesse passare al vaglio del CTSBA in subordine all'accoglimento dell'emendamento può essere rilasciata una circolare ministeriale dove si precisa che per animali non in lattazione sono da intendersi gli animali giovani oltre i 6 mesi fino al primo parto.

Da ultimo ma non meno importante, il limite di capi che caratterizza gli allevamenti familiari in zona di montagna - pur importante - non risulta rappresentare l'universo delle aziende a stabulazione fissa operanti in questi territori. Anche con riferimento a questo aspetto si sollecita un impegno del ministero a trovare, nel prossimo incontro del CTSBA ovvero attraverso una disposizione attuativa interna, una concreta soluzione di transizione e adattamento, da concretizzare per le stalle sopra soglia affinché possano accedere al processo di certificazione SQNBA. Risulta opportuno individuare, anche attraverso una specifica disposizione, una modalità di verifica del numero dei capi basata sulla consistenza media aziendale annua, tenendo in considerazione che l'utilizzo dei pascoli intraziendali e dei pascoli alpini determina una presenza all'interno delle stalle limitata ai soli mesi invernali. Infatti di norma nella regione alpina la pratica del pascolamento è effettuata da tutti i capi, improduttivi e produttivi, per un periodo superiore a 100 giorni.

RACCOMANDAZIONE

In osservanza delle indicazioni espresse dai componenti di diversi Ministeri e di alcune Regioni nel corso dell'istruttoria, dove si è proposto che tutte le modifiche vengano discusse ed esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale, la Conferenza propone che lo stesso venga convocato prima della calendarizzazione della prossima riunione tecnica, in modo da poter discutere in anticipo e condividere eventuali proposte che dovessero pervenire da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Roma, 10 luglio 2025